

Note all'art. 2, commi 1 e 2

Il testo vigente dell'articolo 1 della l.r. 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 1 (*Divieto*)

1. Nelle zone di tutela assoluta e nelle zone di rispetto delle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano di cui all'articolo 94 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale) è vietato l'utilizzo delle sostanze elencate nella Tabella 1 dell'allegato A a questa legge.

1 bis. Il divieto di cui al comma 1 si applica nel territorio regionale dal giorno successivo all'approvazione del piano regionale di utilizzazione di cui alla lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006, che tiene conto della natura dei suoli, delle colture compatibili, delle tecniche agronomiche impiegate e della vulnerabilità delle risorse idriche.

1 ter. Sino alla data di entrata in vigore del piano regionale di cui al comma 1 bis resta valido nel territorio regionale il divieto di spandimento di concimi chimici, fertilizzanti o pesticidi previsto dalla medesima lettera c) del comma 4 dell'articolo 94 del d.lgs. 152/2006.”

Il testo vigente dell'articolo 2 della l.r. 5 marzo 2020, n. 9 (Norme in materia di utilizzo dei prodotti fitosanitari), così come modificato dalla legge regionale sopra pubblicata, è il seguente:

“Art. 2 (*Disposizioni di attuazione*)

1. La Giunta regionale approva l'atto di cui al comma 1 dell'articolo 19 delle Norme tecniche di attuazione (NTA) del Piano di tutela delle acque (Delib. Ass. Legisl. n. 145 del 26 gennaio 2010) relativo alle acque superficiali e sotterranee destinate al consumo umano, individuate come grandi derivazioni e il piano regionale di utilizzazione di cui al comma 1 bis dell'articolo 1 entro il 31 dicembre 2020.”

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa del Consigliere Biancani dell'11 maggio 2020, n. 363;

- Proposta della III Commissione assembleare competente nella seduta del 20 maggio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 giugno 2020, n. 165.

Legge regionale 10 giugno 2020, n. 23 concernente:

Interventi per la promozione dell'educazione alla cittadinanza globale ed alla cultura della sostenibilità.

Il Consiglio-Assemblea legislativa regionale
ha approvato.

Il Presidente della Giunta regionale
promulga,

la seguente legge regionale:

Art. 1
(Finalità)

1. La Regione, al fine di promuovere l'educazione alla cittadinanza globale, la cultura della sostenibilità e in conformità ai principi costituzionali ed alle dichiarazioni nazionali ed internazionali, riconosce nell'educazione alla cittadinanza globale, nota anche come ECG, lo strumento essenziale per il senso di appartenenza di ciascuno ad una comunità ampia ed inclusiva, locale e globale.
2. La Regione riconosce che l'educazione alla cittadinanza globale, così come promosso dall'Agenda ONU 2030 per lo sviluppo sostenibile, dalla Strategia Nazionale di ECG, è una educazione capace di futuro, è un percorso di apprendimento lungo tutto l'arco della vita che rafforza la cittadinanza attiva.
3. La Regione si impegna ad applicare coerentemente le proprie politiche e strategie regionali, adottando leggi e regolamenti che non siano in contrasto con i principi enunciati dall'Agenda 2030.
4. La Regione, nel rispetto della vigente legislazione nazionale e comunitaria, nonché della competenza statale in materia di educazione alla cittadinanza globale, contribuisce alla promozione dello sviluppo sostenibile nelle sue dimensioni ambientale, economica e sociale, di comportamenti empatici e solidali, attento ai diritti umani, ai beni comuni,

alla parità di genere, alla promozione di una cultura pacifica e nonviolenta ed alla valorizzazione delle diversità culturali.

5. La Regione promuove l'educazione alla cittadinanza globale con una logica di sussidiarietà, sostenendo e incoraggiando gli enti locali, le scuole, i soggetti della società civile della regione ad essere protagonisti attivi della formazione permanente di ragazzi, giovani ed adulti per un ruolo operoso e consapevole nel contesto locale in una visione positiva delle interdipendenze che il contesto locale ha con il resto del mondo.

Art. 2

(Ambito degli interventi)

1. La Regione per le finalità di cui all'articolo 1 promuove e sostiene percorsi di:
 - a) collaborazione e partenariato internazionale;
 - b) educazione alla cittadinanza globale su scala nazionale;
 - c) educazione alla cittadinanza globale su scala locale.
2. La Regione definisce per la propria programmazione in materia di educazione alla cittadinanza globale due ambiti di intervento:
 - a) educazione formale attraverso:
 - 1) la revisione dei curricula scolastici finalizzata a consolidare competenze di cittadinanza globale sostenendo la promozione di attività formative rivolte a docenti e dirigenti scolastici attraverso l'elaborazione di una strategia per l'offerta formativa con il coinvolgimento della ricerca universitaria con l'obiettivo di contribuire al raggiungimento del Target 4.7 dell'Agenda 2030 ed in linea con il documento UNESCO "Educazione alla Cittadinanza Globale - Temi e Obiettivi di Apprendimento";
 - 2) la promozione della scuola e dell'università quale luogo di scambio, riflessione, socializzazione e progettazione, nel quale tutti gli attori - studenti, docenti, dirigenti scolastici, personale non docente, famiglie, società civile - siano riconosciuti come comunità protagonista del processo educativo;
 - 3) gli incentivi, anche sotto forma di borse di dottorato di ricerca, alle università delle Marche che attivino percorsi didattici in tema di cittadinanza globale, sviluppo sostenibile e parità di genere;
 - b) educazione non formale attraverso:
 - 1) l'individuazione e la promozione dei processi di apprendimento basati su informazione, cambiamento di percezioni e atteggiamenti, mobilitazione che coinvolgono gruppi di diversa tipologia come giovani, consumatori, enti locali, decisori politici, funzionari pubblici, soggetti economici del settore privato e dell'economia solidale e non profit, organismi della cittadinanza attiva, associazioni;
 - 2) la definizione di percorsi attraverso il coinvolgimento e la partecipazione dei cittadini e degli enti organizzati, favorendo il mutuo apprendimento e lo scambio tra attori e contesti diversi, tra persone e comunità, tra ambiti territoriali locali, regionali, nazionali ed internazionali;
 - 3) la promozione di forme di partecipazione e cittadinanza attiva, sia sollecitando pratiche attente e responsabili nei confronti dei mezzi di comunicazione di massa al fine di stimolare la critica e la trasformazione degli elementi coloniali, xenofobi, razzisti, incitatori di odio, sessisti, semplicistici, stereotipati, discriminatori laddove presenti nella rappresentazione mediatica di temi chiave;
 - 4) la promozione di forme di co-progettazione territoriale, intersettoriale, multilivello e multi attore. Una co-progettazione intesa come laboratorio stabile di ECG in cui sperimentare la formulazione di risposte condivise in riferimento a temi complessi al fine di trasformare l'azione locale pubblico/privata.

Art. 3

(Programma per le politiche integrate di educazione alla cittadinanza globale)

1. La Regione promuove un programma biennale per la definizione della propria strategia di educazione alla cittadinanza globale, in linea con le proprie leggi regionali di settore convergenti sul tema e con la Strategia nazionale di Educazione alla Cittadinanza Globale, coinvolgendo tutti gli attori regionali e sentita la Consulta di cui all'articolo 6.
2. La Giunta regionale, previo parere della competente Commissione assembleare, approva entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, il programma per le politiche integrate di educazione alla cittadinanza globale.
3. Il programma, in particolare, contiene:
 - a) l'analisi dell'evoluzione del quadro internazionale;
 - b) gli elementi di analisi della situazione negli ambiti di intervento di cui all'articolo 2;

- c) l'indicazione degli obiettivi generali da perseguire e quelli da realizzare in via prioritaria con indicazioni delle relative risorse;
- d) i progetti di interesse regionale attuati direttamente dalla Regione e quelli relativi agli interventi che possono essere attuati dai soggetti di cui all'articolo 8;
- e) i criteri di riparto delle risorse tra gli interventi di cui all'articolo 2.

Art. 4

(Modalità di intervento)

1. La Regione, nell'ambito del programma biennale di cui all'articolo 3, coordina, promuove e sostiene le iniziative assunte dai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 8 operanti sul territorio regionale.
2. La Regione promuove iniziative e può partecipare a quelle attivate da altre Regioni italiane e attraverso collaborazioni internazionali con autorità locali ed organizzazioni della società civile.

Art. 5

(Soggetti attivi dell'educazione alla cittadinanza globale)

1. La Regione riconosce soggetti attivi dell'educazione alla cittadinanza globale:
 - a) il mondo del volontariato, delle associazioni operanti per l'educazione interculturale, la pace, la cooperazione allo sviluppo e la solidarietà internazionale, della scuola e dell'università;
 - b) il mondo dell'economia, delle imprese, del lavoro, delle organizzazioni dei lavoratori, degli operatori dell'economia sociale e solidale e della finanza responsabile;
 - c) le reti della diaspora e le associazioni di migranti;
 - d) il mondo dei media e dell'informazione, in particolare il servizio pubblico.
2. La Regione, in collaborazione con tali attori, sostiene i processi di apprendimento e comportamenti basati su inclusione, sostenibilità ambientale e responsabilità sociale di impresa e sostiene altresì processi di riflessione critica sulla complessità dei fenomeni sociali e la molteplicità dei punti di vista per monitorare e trasformare gli elementi della rappresentazione mediatica che riflettono approcci coloniali, xenofobi, razzisti, incitatori di odio, sessisti, discriminatori.

Art. 6

(Consulta per l'educazione alla cittadinanza globale)

1. La Regione istituisce la Consulta per l'educazione alla cittadinanza globale quale organo di consulenza e proposta alla Giunta regionale, nei cui confronti svolge attività conoscitive, propositive e consultive nelle politiche regionali finalizzate alla promozione della cultura della cittadinanza globale e della sostenibilità.
2. La Consulta rimane in carica per cinque anni dalla sua costituzione ed è composta da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che la presiede;
 - b) il Presidente dell'Assemblea legislativa regionale o suo delegato;
 - c) i componenti del Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale di cui all'articolo 12 della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale);
 - d) un rappresentante delle associazioni della diaspora ed iscritte nel registro regionale delle associazioni degli immigrati di cui all'articolo 9 della legge regionale 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati);
 - e) un rappresentante dell'Università per la pace istituita ai sensi dell'articolo 15 della l.r. 9/2002;
 - f) un rappresentante dell'Associazione CSV Marche;
 - g) un rappresentante dell'Associazione Marche Solidali;
 - h) un rappresentante designato dal Forum regionale del Terzo Settore delle Marche;
 - i) un rappresentante delle reti di scuole formalmente costituite;
 - l) un rappresentante delle Università marchigiane, nominato d'intesa dalla Conferenza dei rettori della regione Marche.
3. Ai lavori della Consulta possono altresì essere invitati:
 - a) rappresentanti delle organizzazioni dei datori di lavoro comparativamente più rappresentative a livello regionale;
 - b) rappresentanti delle amministrazioni statali competenti nelle materie dell'educazione alla cittadinanza globale, dello sviluppo sostenibile e delle migrazioni ed asilo e dell'istruzione e della ricerca (MAECI, AICS, MATTM, MININT, MIUR);

- c) rappresentanti delle reti nazionali della diaspora.
4. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
 5. Alla nomina dei componenti della Consulta provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale.
 6. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro della Consulta, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
 7. La Consulta è convocata dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
 8. La Consulta si riunisce almeno due volte l'anno. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 9. Le deliberazioni sono adottate attraverso il metodo del consenso.
 10. In casi straordinari sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del Presidente.
 11. Il Presidente della Consulta può invitare a partecipare ai lavori della stessa i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni e reti informali interessati agli argomenti posti in esame.
 12. Le funzioni di segretario della Consulta sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.
 13. La partecipazione ai lavori della Consulta è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della legge regionale 2 agosto 1984, n. 20 (Disciplina delle indennità spettanti agli amministratori degli enti pubblici operanti in materie di competenza regionale e ai componenti di commissioni, collegi e comitati istituiti dalla Regione o operanti nell'ambito dell'amministrazione regionale) e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 7

(Compiti della Consulta)

1. La Consulta è anche un organismo consultivo per le attività promosse dalla Regione inerenti il conseguimento delle finalità di cui all'articolo 4, ed in particolare:
 - a) facilita il collegamento e il coordinamento fra tutti i soggetti che si occupano di promuovere l'educazione alla cittadinanza globale nella Regione;
 - b) favorisce il coordinamento, la promozione e la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti da questa legge, è istituita presso la Giunta regionale;
 - c) esprime pareri sul programma biennale;
 - d) avanza proposte, suggerimenti e segnala iniziative in materia.
2. Il parere di cui alla lettera c) del comma 1 deve essere espresso entro sessanta giorni dal ricevimento della richiesta per il programma biennale; decorsi tali termini si prescinde dal parere.

Art. 8

(Soggetti promotori)

1. La Regione riconosce e sostiene quali soggetti promotori delle attività di cui agli articoli 4, 5, 6 e 7, gli enti locali singoli o associati, le organizzazioni della società civile, le associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 16 della l.r. 9/2002 e all'articolo 9 della l.r. 13/2009, le università e le istituzioni scolastiche.
2. La Regione riconosce inoltre il ruolo di enti e associazioni pubblici e privati, istituti di ricerca, organizzazioni sindacali, imprese e cooperative aventi sede nella regione e che riconoscono nella sostenibilità sociale, ambientale ed economica e nei principi di questa legge il fondamento della propria azione.

Art. 9

(Giornata regionale sull'educazione alla cittadinanza globale)

1. Al fine di favorire la massima partecipazione al processo di programmazione degli interventi previsti da questa legge, l'Assemblea legislativa e la Giunta regionale organizzano ogni due anni una Giornata sull'educazione alla cittadinanza globale in collaborazione con gli enti locali, con la Consulta di cui all'articolo 6 e con tutti i soggetti interessati alle attività di cui all'articolo 8.

Art. 10

(Struttura regionale per le politiche di educazione alla cittadinanza globale)

1. La Regione, per lo svolgimento delle attività previste da questa legge, si avvale della competente struttura della Giunta regionale in collaborazione con le strutture regionali competenti in materia di sviluppo sostenibile, di migrazioni, di politiche giovanili, formazione e politiche sociali.

Art. 11*(Clausola valutativa)*

1. La Giunta regionale presenta, a cadenza biennale, all'Assemblea legislativa una relazione sullo stato di attuazione e sugli effetti di questa legge, contenente almeno le seguenti informazioni:
 - a) l'evoluzione della strategia regionale di educazione alla cittadinanza globale anche in linea con il mutato quadro nazionale ed internazionale;
 - b) gli interventi e le iniziative posti in essere, coordinati e finanziati dalla Regione ai sensi di questa legge, evidenziandone i risultati ottenuti;
 - c) l'ammontare delle risorse e la loro ripartizione per il finanziamento delle iniziative e degli interventi previsti da questa legge nonché le modalità di selezione dei soggetti coinvolti;
 - d) le eventuali criticità riscontrate nell'attuazione della legge e l'indicazione delle proposte per superarle.
2. La relazione viene resa pubblica a cura dell'Assemblea legislativa regionale.

Art. 12*(Disposizioni finanziarie)*

1. Alle spese derivanti dall'applicazione di questa legge, si fa fronte con le risorse che si rendono disponibili nel bilancio di previsione 2020-2022 come di seguito specificato:
 - a) risorse per euro 100.000,00, di cui euro 50.000,00 relativamente all'annualità 2021 ed euro 50.000,00 relative all'annualità 2022 con le risorse già allocate per l'educazione alla cittadinanza globale nella Missione 19 "Relazioni Internazionali", Programma 01 "Relazioni internazionali e cooperazione allo sviluppo".
2. Per gli anni successivi la spesa è autorizzata con legge di bilancio. La Giunta regionale è autorizzata ad effettuare le conseguenti variazioni al bilancio finanziario gestionale e al documento tecnico, necessarie ai fini della gestione.

Art. 13*(Disposizioni transitorie)*

1. In sede di prima applicazione, il programma indicato all'articolo 3 è approvato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di approvazione del bilancio di previsione 2021/2023.
2. La Consulta indicata all'articolo 6 è costituita entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore di questa legge.

La presente legge regionale è pubblicata nel bollettino ufficiale della Regione. E' atto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione March3

Ancona, 10 giugno 2020

Il Presidente della Giunta regionale
(Luca Ceriscioli)

AI SENSI DELL'ARTICOLO 5 DELLA LEGGE REGIONALE 28 LUGLIO 2003, N. 17 (NORME IN MATERIA DI ORDINAMENTO DEL BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE E DI DIRITTO ALL'INFORMAZIONE SUGLI ATTI AMMINISTRATIVI), IL TESTO DELLA LEGGE REGIONALE VIENE PUBBLICATO CON L'AGGIUNTA DELLE NOTE.

IN APPENDICE ALLA LEGGE REGIONALE, AI SOLI FINI INFORMATIVI, SONO PUBBLICATE LE NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE.

NOTE**Note all'art. 6, comma 1, lett. c), d), e)**

Il testo dell'articolo 12 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è il seguente:

“Art. 12 (Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale)

1. È istituito presso la Giunta regionale il Comitato per la cooperazione e la solidarietà internazionale composto da:
 - a) il Presidente della Giunta regionale o un suo delegato, che lo presiede;
 - b) tre esperti di comprovata esperienza in materia nominati dal Consiglio regionale, di cui due in rappresentanza della maggioranza ed uno della minoranza;
 - c) due rappresentanti designati dalle università aventi sede nella regione;
 - d) un rappresentante designato dalla direzione scolastica regionale;

- e) un rappresentante designato dalla sezione regionale dell'ANCI;
 - f) un rappresentante designato dalla federazione regionale dell'AICCRE;
 - g) (*Lettera abrogata dall'art. 5, comma 6, lettera c), della l.r. 20 febbraio 2017, n.5*);
 - h) un rappresentante designato dall'unione regionale delle CCIAA;
 - i) due rappresentanti designati d'intesa dalle organizzazioni non governative delle Marche riconosciute dal Ministero degli affari esteri;
 - j) tre rappresentanti designati d'intesa dalle associazioni iscritte nel registro regionale di cui all'articolo 15;
 - k) un componente designato dalla Consulta regionale dell'immigrazione di cui alla L.R. 2 marzo 1998, n. 2;
 - l) un rappresentante designato d'intesa tra le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative delle Marche.
2. Le designazioni devono pervenire alla Regione entro sessanta giorni dalla richiesta. Trascorso tale termine, si procede comunque alla nomina, fatta salva l'integrazione successiva, sulla base delle designazioni pervenute.
 3. Alla nomina dei componenti del Comitato provvede con proprio decreto il Presidente della Giunta regionale; il Comitato rimane in carica per l'intera durata della legislatura.
 4. In caso di dimissioni, decesso o impedimento di un membro del Comitato, per la sua sostituzione si procede secondo le modalità di cui ai commi 2 e 3.
 5. Il Comitato è convocato dal presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della metà più uno dei componenti.
 6. Il Comitato si riunisce almeno due volte l'anno per esprimere parere sul piano triennale degli interventi e su quello annuale di attuazione di cui agli articoli 9 e 10. Può riunirsi in seduta straordinaria su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.
 7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza di voti ed in caso di parità prevale il voto del presidente.
 8. Il presidente del Comitato può invitare a partecipare ai lavori dello stesso i rappresentanti di amministrazioni, enti ed associazioni interessati agli argomenti posti in esame.
 9. Le funzioni di segretario del Comitato sono svolte da un funzionario del servizio regionale competente per materia.

10. La partecipazione ai lavori del comitato è gratuita, fatto salvo il rimborso delle spese sostenute e documentate ai sensi della l.r. 2 agosto 1984, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni."

Il testo dell'articolo 9 della l.r. 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), è il seguente:

"Art. 9 (Registro regionale delle associazioni degli immigrati)

1. Presso la struttura regionale competente in materia di immigrazione è istituito il registro regionale delle associazioni degli immigrati.
2. La Giunta regionale determina i criteri e le modalità per l'iscrizione al registro regionale.
3. L'iscrizione al registro è condizione per la designazione dei rappresentanti di cui all'articolo 3, comma 2, lettere f) e g) e per la concessione alle associazioni di contributi regionali."

Il testo dell'articolo 15 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è il seguente:

"Art. 15 (Associazione "Università per la pace)

1. La Regione, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, promuove unitamente ad altri enti pubblici e privati la costituzione dell'associazione "Università per la pace" con sede ad Ascoli Piceno per favorire iniziative in sostegno della cultura della pace.
2. Lo statuto dell'associazione, senza scopo di lucro, deve prevedere:
 - a) l'eventuale adesione in aggiunta i fondatori, di altri enti pubblici e di soggetti privati aventi sede nel territorio regionale;
 - b) le quote associative;
 - c) le quote di partecipazione al fondo di gestione.
3. L'associazione di cui al comma 1 svolge attività di ricerca e promozione della conoscenza e della diffusione delle tematiche relative alla promozione della cultura della pace e dei diritti umani. A questo fine:
 - a) realizza un centro di documentazione collegato con le banche dati nazionali, europee ed internazionali;
 - b) provvede alla produzione di materiale didattico e informativo e alla divulgazione di materiale fornito dalle istituzioni nazionali e sovranazionali;

- c) promuove programmi di educazione sui temi della mondialità e della pace, specialmente nell'ambito scolastico in accordo e con la collaborazione dei competenti organi scolastici al fine di sviluppare la cultura di pace e solidarietà;
- d) promuove progetti e campagne nazionali di solidarietà internazionale, convegni, tavole rotonde e seminari, stage sui temi della pace;
- e) sviluppa relazioni e collaborazioni con i più qualificati centri di ricerca, nonché con i movimenti e le reti associative regionali, nazionali, internazionali che operano per la pace ed i diritti umani nel mondo, e con enti locali delle Marche.
4. Il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della stessa, è autorizzato a compiere gli atti necessari a promuovere la costituzione dell'associazione.
5. Il Consiglio regionale provvede alla nomina della rappresentanza della Regione nell'associazione."

Note all'art. 8, comma 1

Il testo dell'articolo 16 della l.r. 18 giugno 2002, n. 9 (Attività regionali per la promozione dei diritti umani, della cultura di pace, della cooperazione allo sviluppo e della solidarietà internazionale), è il seguente:

“Art.16 (*Registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale*)

1. È istituito presso la Giunta regionale il registro regionale delle associazioni operanti per la pace, i diritti umani, la cooperazione e la solidarietà internazionale.
2. Possono essere iscritte le associazioni che:
 - a) non perseguono scopi di lucro;
 - b) hanno una struttura sociale a base democratica;
 - c) prevedono, nell'atto costitutivo, fra gli scopi sociali, in forma esclusiva o prevalente, iniziative culturali ed assistenziali nel campo dei diritti umani, della pace, della cooperazione e della solidarietà internazionale;
 - d) svolgono attività da almeno tre anni nella regione.
3. Dall'entrata in vigore della presente legge le associazioni, con sede legale nella regione, possono presentare al Presidente della Giunta regionale apposita domanda corredata da:
 - a) una copia dell'atto costitutivo e dello statuto;
 - b) una relazione sull'attività svolta.

4. L'iscrizione nel registro è disposta con decreto del Dirigente della struttura regionale competente entro trenta giorni dalla data di ricevimento della domanda.”

Per il testo dell'articolo 9 della l.r. 26 maggio 2009, n. 13 (Disposizioni a sostegno dei diritti e dell'integrazione dei cittadini stranieri immigrati), vedi nella note all'art. 6, comma 1, lett. c), d), e).

NOTIZIE RELATIVE AL PROCEDIMENTO DI FORMAZIONE:

- Proposta di legge a iniziativa della Consigliera Bora del 20 gennaio 2020, n. 339;
- Proposta della II Commissione assembleare permanente nella seduta del 26 maggio 2020;
- Parere della I Commissione assembleare permanente;
- Parere del Consiglio regionale dell'economia e del lavoro nella seduta del 22 maggio 2020;
- Deliberazione legislativa approvata dall'Assemblea legislativa regionale nella seduta del 9 giugno 2020, n. 165.

MOZIONI, RISOLUZIONI E ORDINI DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA LEGISLATIVA REGIONALE

Estratti del processo verbale della seduta del 9 giugno 2020, n. 165

Il Presidente passa alla trattazione del punto iscritto all'ordine del giorno che reca:

- **Elezione di un Consigliere regionale nel Consiglio Direttivo dell'Associazione “Università per la Pace”.**

(Articolo 15, comma 5, della legge regionale 18 giugno 2002, n. 9 - articolo 12 dello Statuto Ente - deliberazioni dell'Assemblea legislativa nn. 125/209, 23/2011 e 36/2011).

omissis

Il Presidente proclama eletto Consigliere regionale nel Consiglio Direttivo dell'Associazione “Università per la pace” Cesetti Fabrizio.